



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 19-12-2025

Oggetto: RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2024 DETENUTE DAL COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI EX ART. 20 D.LGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS 100/2017.

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Di Renzo Tiziana** nella sua qualità di SINDACO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Renzo Tiziana	P	Adriano Michele	P
Scheggia Leonardo	P	Borrelli Cristian	A
Laudadio Lucio	A	Salvi Martina	P
Di Florio Di Renzo Giuseppe	P	Laudadio Andrea	P
Gattone Antonino	P	Recchia Carmen	P
Impicciatore Roberto	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Con l'assistenza del Segretario **SALVATORE FURNARI**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Consiglio Comunale

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'Art. 49 del Dlgs.267 / 2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere Tecnico**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del servizio
Conicella Cesidio Nino

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere Contabile**

Data: 04-12-2025

Il Responsabile del servizio

Conicella Cesidio Nino

Premesso che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- l'art. 26, comma 11 del TUSP che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Dato atto che i Comuni possono altresì mantenere partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi ad oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Lama dei Peligni con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2018 con la quale si è provveduto ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 11/10/2018 ad oggetto "Autorizzazione all'acquisto da parte di ECO.LAN.SpA di una partecipazione nella COGESA SpA con sede in Sulmona" con la quale si autorizzava l'acquisto da parte di ECO.LAN.Spa di un'azione della Società COGESA Spa dal Comune di Cansano (AQ) per un valore di scambio stabilito in €. 1.307,30;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n.

90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato,
- previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lama dei Peligni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco illustra la proposta.

Il Sindaco illustra la proposta. Non essendoci interventi la proposta viene messa a voti e approvata con il seguente risultato:

6 voti favorevoli;

2 astenuti (Salvi; A. Laudadio);

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
2. di approvare la ricognizione al 31.12.2024 delle società in cui il Comune di Lama dei Peligni detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
6. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
7. CON SEPARATA VOTAZIONE: 6 voti favorevoli, 2 astenuti (Salvi; Laudadio Andrea), a norma dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tiziana Di Renzo

F.to SALVATORE FURNARI

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 27-01-2026 al n. 90 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 27-01-2026

Il Messo Comunale
Angelica Salomone

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni, 27-01-2026

Il Messo Comunale
Angelica Salomone